

COMUNE DI SEREGNO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



PIANO ATTUATIVO: PAc-1

AMBITO di via MILANO - via allo STADIO
in VARIANTE al PGT VIGENTE

NUOVA ELLENIA SRL

TAVOLA : N° 16

BOZZA DI CONVENZIONE

PROPRIETA'

.....

PROGETTISTA

.....

DATA: SETTEMBRE 2016

06/10/2016

**PIANO ATTUATIVO
PAC-1 AMBITO DI VIA MILANO – VIA ALLO STADIO IN
VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.**

SCHEMA DI CONVENZIONE

Tra il Comune di Seregno con sede in Piazza Martiri della Libertà n.1, C.F. 00870790151 - Partita I.V.A. 00698490968, rappresentato da
..... nato a, in
qualità di Dirigente dell'Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo
economico.

e

Schiatti Stefano, nato a Seregno (MB) il giorno 28/3/1971 ed ivi residente in corso Matteotti 80, domiciliato per la carica presso la sede sociale, che interviene al presente atto in qualità di Amministratore Unico ed in rappresentanza della Società NUOVA ELLENIA SRL con sede in Seregno via Montello 1, CF e partita IVA n° 08895300963, munito degli occorrenti poteri di rappresentanza e gestionali spettantigli per la carica, di seguito individuata come "soggetto attuatore".

PREMESSO

- che la Nuova Ellenia SRL è proprietaria, come risulta da atto notarile in data 2/2/2015, redatto dal Notaio Maria Nives Iannaccone dell'area sita in Seregno via Milano, catastalmente individuata al foglio n° 45 mappale 29;
- che in base al Piano di Governo del Territorio, approvato in via definitiva con deliberazione n. 51 del 28 giugno 2014 ed efficace dal 28 gennaio 2015, l'area in oggetto ricade nel "Tessuto dell'espansione" ed è compresa tra gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, normata dalla scheda PAC-1 "Ambito di via Milano – via allo Stadio" del Piano delle Regole;
- che il soggetto attuatore ha presentato il Piano di Attuativo per la sistemazione dell'area sopra indicata;
- che lo strumento attuativo prevede la realizzazione di due edifici aventi una SLP complessiva di mq. 1.000 da adibire ad uso commerciale ed a pubblico esercizio di somministrazione, oltre alla realizzazione di un parcheggio pubblico, di un verde pubblico e di una cabina elettrica di trasformazione;
- che il Piano Attuativo è presentato in Variante alle previsioni urbanistiche del P.G.T. vigente ed in particolare della scheda relativa al PAC-1 che disciplina l'Ambito di Via Milano-Via allo Stadio per quanto

- riguarda la conformazione delle aree private e la aree da cedere o asservire ad uso pubblico;
- che la deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale n° del è stata depositata per trenta giorni consecutivi nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati e che tutti gli atti sono stati pubblicati sul sito informatico del Comune, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio per consentire la presentazione di eventuali osservazioni da parte di chi ne avesse interesse;
 - che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.... del qui allegata sotto la lettera B, ha approvato il Piano Attuativo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12 del 2005,
 - che la sottoscrizione della presente convenzione costituisce presupposto per il rilascio:
 - del Permesso di Costruire e/o per la presentazione della DIA per la realizzazione delle opere che rimangono di proprietà privata;
 - del Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione su area ceduta al Comune di Seregno;
 - dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita non alimentare;
 - dell'autorizzazione del Comune/presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - che il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere a proprio carico tutti gli oneri e gli impegni contenuti e derivanti dalla presente convenzione.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO.

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare quanto descritto nella premessa secondo le modalità ed i tempi previsti dal Piano attuativo, in variante al Piano delle Regole, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. del ed in conformità alla presente convenzione e suoi allegati.

Gli interventi previsti nel Piano Attuativo dovranno essere subordinati al rilascio dei relativi Permessi di Costruire/DIA.

Ogni modificazione delle caratteristiche tipologiche del Piano Attuativo è subordinata all'approvazione di apposita variante ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 dell'articolato del Piano delle Regole.

ART. 3 - DURATA DEL PIANO ATTUATIVO.

Il Piano Attuativo ha validità di 5 anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

L'operatore si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere la presente convenzione entro il termine di 1 anno dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Piano attuativo.

ART. 4 - CESSIONE DI AREE PER SEDI STRADALI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE – ASSERVIMENTO ALL'USO PUBBLICO DI AREE A PARCHEGGIO.

CESSIONE

Il soggetto attuatore in relazione al disposto di cui all'art. 46 della legge regionale n. 12 del 2005 e s.m.i nonché ai sensi delle prescrizioni di cui alla scheda dell'Ambito PAc-1 del PGT cede gratuitamente al Comune di Seregno, che accetta, le aree destinate ad ampliamento di sedi stradali ed attrezzature pubbliche di seguito elencate e meglio individuate con tinta gialla nella planimetria di progetto tav. n° 12.

Aree per sedi stradali

- ampliamento mq. 97,56

Aree per attrezzature pubbliche

- Area a verde pubblico mq. 2.163,48

- Area nuova cabina elettrica mq. 44,33

***Complessivamente* mq. 2.305.37**

Il soggetto attuatore garantisce che le aree cedute ed interessate dalla presente convenzione sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da affittanze, oneri, pesi, ipoteche, servitù (apparenti o non) e da trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

Le cessione delle aree, identificate al NCT in forza di Tipo Frazionamento presentato all'Agenzia del Territorio di Milano in data n° al Fg.45 con il mappale di mq. catastali, avverrà contestualmente alla stipula della convenzione. Le stesse resteranno nella disponibilità del soggetto attuatore per il periodo strettamente necessario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Il Comune, al fine della realizzazione delle opere di urbanizzazione su aree di proprietà comunale, consente al soggetto attuatore l'utilizzazione temporanea delle stesse senza corresponsione di oneri a qualsiasi titolo per il

tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere, anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali.

I tempi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Il Comune resta sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare da una non corretta utilizzazione delle aree stesse da parte dei proponenti.

Il Comune provvederà ad emettere le ordinanze di limitazione al traffico stradale riconosciute necessarie per l'esecuzione delle opere.

ASSERVIMENTO AD USO PUBBLICO DEL PARCHEGGIO

Il soggetto attuatore, per se stesso o suoi aventi causa, costituisce a favore del Comune di Seregno che accetta, servitù perpetua di uso pubblico a carico della porzione di area a parte del mappale 29 del foglio 45, da adibire a parcheggio e relativo accesso di **mq. 2.408,44** complessivi, meglio individuata con tinta rosa nella planimetria di progetto tav. n° 12.

Il soggetto attuatore, per se o aventi causa, si impegna ad eseguire in perpetuo e a proprio carico, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio asservito ad uso pubblico.

Il soggetto attuatore, o suoi aventi causa, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone o cose che dovessero derivare dalla mancata manutenzione dell'area e delle attrezzature ivi collocate, tenendo sollevato il Comune da ogni azione, ragione o pretesa dei terzi danneggiati.

L'Amministrazione Comunale si impegna a regolamentare, di concerto con il soggetto attuatore, l'utilizzo del parcheggio stesso mediante sosta con disco orario.

Verifica dotazioni territoriali (art. 6 del Piano dei Servizi)

S.L.P. commerciale/ristorante	mq. 1.000
Dotazione territoriale richiesta mq. 150% SLP di cui almeno il 50% a parcheggi pubblici	mq. 1.500 di cui almeno mq. 750 a parcheggi
Dotazione territoriale. come da scheda d'ambito	mq. 4.120
Dotazione territoriale reperita nell'Ambito	mq. 4.380,72
Dotazione territoriale da monetizzare	mq. 0

Verifica dotazione parcheggi privati aperti ai fruitori (art. 13 del Piano delle Regole)

Parcheggi privati richiesti:

- media struttura:

- 1 posto auto ogni 30mq SLP (mq.500) = n° 16,67
- pubblico esercizio di somministrazione:
 - 1 posto auto ogni 33mq SLP (mq.500) = $\frac{n° 15,15}{}$
 - Compressivamente n° 31,82

Parcheggi privati previsti: n° 32

ART. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE.

La realizzazione delle opere previste dal Piano di Attuativo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 43 e 44 della Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii. che, ad oggi, sulla base della SLP prevista dal Piano di Attuativo, risultano così quantificati:

SLP commerciale/ristorante	mq.	1.000
Oneri di Urbanizzazione Primaria		
Mq. 1.000 x €/mq 83,66 =	€	83.660,00
Oneri di Urbanizzazione Secondaria		
Mq. 1.000 x €/mq 44,44 =	€	44.440,00

Totale Oneri di Urbanizzazione	€	128.100,00

Le parti convengono la realizzazione diretta, da parte del soggetto attuatore e/o suoi aventi causa, delle opere di urbanizzazione, di cui al successivo art. 7, a scomputo parziale del contributo di costruzione limitatamente alla quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria.

Considerato che l'importo scontato delle opere da realizzare da parte del soggetto attuatore ammonta a € **186.061,97** (vedi art. 7) pertanto superiore all'importo degli oneri di urbanizzazione primaria come sopra calcolati pari ad € 83.660,00, le parti danno atto che nulla dovrà essere versato al Comune di Seregno a titolo di oneri di urbanizzazione primaria.

L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria pari ad € 44.440,00 verrà interamente corrisposto al Comune di Seregno.

ART. 6 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE.

Il soggetto attuatore si obbliga a corrispondere al Comune di Seregno il contributo sul "costo di costruzione" di cui agli articoli 43 e 48 della Legge Regionale 12/2005 e ss.mm.ii. , il cui importo sarà determinato all'atto del rilascio del Permesso di Costruire e/o della presentazione della DIA.

Il pagamento avverrà secondo le modalità, le tempistiche e con le garanzie stabilite in via generale dal Comune.

ART. 7 - ESECUZIONE DIRETTA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

Il soggetto attuatore si obbliga nei confronti del Comune di Seregno ad eseguire, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria le seguenti opere di urbanizzazione:

- Sistemazione dell'intersezione tra via Toselli e via allo Stadio;
- Sistemazione dell'intersezione via Toselli-via Milano-via Oriani;
- Realizzazione del marciapiedi di via Toselli;
- Sistemazione dei marciapiedi esistenti di via Milano e di via allo Stadio nei tratti dei lati adiacenti l'area d'intervento al mappale 29 del fg. 45;
- Sistemazione del bivio via Milano-via allo Stadio;
- Sistemazione verde pubblico;
- Realizzazione nuova cabina elettrica di trasformazione;
- Adeguamento sotto servizi;
- Installazione di colonnine per ricarica auto elettriche.

L'importo delle opere sopra indicate, determinato dal computo metrico estimativo redatto sul progetto facente parte del Piano Attuativo risulta di € 171.095,51 che scontato del 10% è pari ad € 153.985,97 al quale vanno sommati i costi della sicurezza (€ 5.000,00) e gli oneri da versare a RetiPiù srl (€ 27.076,00) non soggetti a sconto; pertanto l'importo complessivo delle opere da realizzare è pari ad € **186.061,97**.

Il soggetto attuatore si impegna a presentare al Comune di Seregno, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione al fine di ottenere il relativo Permesso di Costruire.

Il Comune di Seregno si impegna a rilasciare il Permesso di Costruire delle opere pubbliche entro 45 giorni dalla data di presentazione della pratica o dall'ultima integrazione.

In ogni caso il Permesso di Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, al fine dello scomputo oneri, dovrà essere rilasciato prima del Permesso di Costruire o DIA per la realizzazione degli edifici.

Al progetto esecutivo andrà allegato computo metrico estimativo e relativo elenco prezzi dettagliato riferito al listino prezzi della C.C.I.A.A. di Milano relativo al trimestre precedente la data di presentazione del progetto, scontato del 10%.

Oltre agli elaborati di cui sopra, necessari all'Amministrazione Comunale esclusivamente per la verifica di congruità, al progetto esecutivo dovrà essere allegato capitolato speciale d'appalto contenente descrizione dettagliata delle opere supportata da idonei particolari costruttivi.

Il progetto esecutivo dovrà prevedere tutte le opere necessarie per l'ottenimento dell'opera completa ed eseguita a regola d'arte. Conseguentemente le eventuali opere integrative indispensabili per la regolare esecuzione delle opere e non previste dal progetto e nemmeno nel computo metrico non daranno diritto ad alcun indennizzo o scomputo oneri.

Eventuali varianti al progetto dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005.

Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 84 del D.lgs 50/2016.

La direzione dei lavori dovrà essere affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.

Il soggetto attuatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi in materia di sicurezza del cantiere di cui al D.lgs. 81/2008 per l'esecuzione di tutte le opere di cui alla presente convenzione, sollevando da ogni responsabilità il Comune.

Il soggetto attuatore terrà una contabilità separata riguardante i costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione destinate alla cessione al comune, che sarà verificabile in qualsiasi momento e comunque sarà oggetto di dettagliata verifica a fine lavori, onde valutare la necessità di eventuali conguagli, in caso di costi di attuazione inferiori agli oneri di urbanizzazione dovuti, anche per effetto di ribassi d'asta.

Il Comune di Seregno si impegna a nominare il collaudatore in corso d'opera e finale entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Piano attuativo.

Il soggetto attuatore si obbliga a garantire libero accesso al collaudatore ed ai Tecnici del Comune di Seregno incaricati per la verifica della corretta esecuzione delle opere.

Le opere di urbanizzazione dovranno essere ultimate entro 3 anni dalla data di stipula della convenzione ed, in ogni caso, entro la data di ultimazione dell'intervento privato.

Non appena ultimate le opere il soggetto attuatore ne darà immediata comunicazione al Comune di Seregno.

Il collaudo dovrà essere redatto entro novanta giorni dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori.

Il verbale di collaudo definitivo costituirà altresì verbale di consegna delle opere.

Il Comune di Seregno si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione dell'operatore ed a spese del medesimo, qualora non vengano rispettati termini indicati precedentemente.

Sono a carico del soggetto attuatore la realizzazione di tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche.

ART. 8 – SANZIONI PER IL RITARDO E/O L'INADEMPIMENTO.

Il ritardo e l'inadempimento riguardano la esecuzione e la consegna delle opere di urbanizzazione previste dalla presente Convenzione, con particolare riguardo all'articolo 7.

Il ritardo e l'inadempimento saranno imputabili all'Operatore a meno che non dipendano da cause di forza maggiore o da fatto imputabile alla Amministrazione Comunale.

In caso di ritardo lieve, sino a quattro mesi dalla data fissata dal precedente art. 7, viene applicata una penale pari al tasso di interesse legale in relazione al valore delle opere di urbanizzazione di cui all'art.7, calcolata per gli effettivi giorni di ritardo; in caso di ulteriore ritardo sino ad un massimo di mesi dodici viene applicata una penale pari al doppio del saggio di interesse legale, per il periodo eccedente il ritardo lieve; l'ulteriore ritardo, oltre il limite massimo, viene qualificato come grave inadempimento.

L'inadempimento è lieve ove siano riscontrati vizi, difetti o difformità eliminabili entro il termine di 2 mesi con una spesa inferiore al 5% del valore della singola opera di urbanizzazione considerata (e cioè di quella ove è accertato il vizio, il difetto o la difformità) ovvero, comunque, comportanti una diminuzione di valore della suddetta opera non superiore al 5%.

Nel caso in cui si riscontri inadempimento lieve l'Amministrazione inviterà l'Operatore o gli aventi titolo, ad eliminarlo entro 6 mesi decorsi inutilmente i quali verrà applicata una penale pari al 5% del valore dell'opera di urbanizzazione considerata, che si aggiunge alla facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori mancanti, in sostituzione dell'operatore ed a spese del medesimo.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri grave inadempimento verrà applicata una penale pari al 10% del valore dell'opera di urbanizzazione considerata, che si aggiunge alla facoltà di provvedere all'esecuzione dei lavori mancanti, in sostituzione dell'Operatore ed a spese del medesimo.

L'Amministrazione applicherà le sanzioni previste dalla presente convenzione, previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 ss. della L. 7 Agosto 1990 n. 241.

E' in facoltà dei proprietari, entro trenta giorni dalla comunicazione ex art.7 della L. 241/90, chiedere l'accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; in tal caso il rilascio delle aree e degli immobili sarà posticipato ad epoca successiva al completamento del suddetto accertamento tecnico.

ART. 9 – ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO E DEL RELATIVO ACCESSO.

Il soggetto attuatore si obbliga a realizzare a sua cura e spese, sull'area asservita all'uso pubblico, un parcheggio e strada d'accesso da via Toselli con relativo impianto d'illuminazione e rete di raccolta delle acque meteoriche. Il tutto come da computo metrico estimativo redatto sul progetto facente parte del Piano Attuativo, il cui importo scontato del 10% e comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a sconto è pari ad € 230.647,05.

ART. 10 – GARANZIE FIDEIUSSORIE E ASSICURATIVE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni previste nella presente Convenzione, i proprietari, alla firma della presente, rilasciano al Comune di Seregno una garanzia assicurativa rilasciata da istituto di primaria importanza del tipo "a prima richiesta" di € 227.732,87 pari alla somma dell'importo delle opere di urbanizzazione da realizzare maggiorato del 10% a copertura di eventuali sanzioni di cui al precedente articolo 8 corrispondente quindi ad € 204.668,17 e, a garanzia della corretta esecuzione delle opere per la realizzazione del parcheggio asservito ad uso pubblico, dell'importo € 23.064,70 pari al 10% del costo da sostenere.

In caso di violazione degli obblighi assunti dall'Operatore il Comune di Seregno potrà liberamente escutere la fidejussione, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale (Nuova Ellenia s.r.l. e/o suoi aventi causa). La fidejussione dovrà prevedere la rinuncia del fidejussore al rispetto dei termini fissati dall'art. 1957 c.c. commi 1-3.

Tale fidejussione sarà restituita e svincolata entro e non oltre 10 giorni dalla data di emissione del certificato di Collaudo di cui al precedente Art. 7.

Si intendono ammessi svincoli parziali previa trasmissione e verifica di relativi SAL parziali.

Il soggetto attuatore, prima del rilascio del Permesso di Costruire/DIA, dovrà dimostrare che le imprese appaltatrici dei lavori possiedono idonea copertura assicurativa per eventuali danni ai terzi, a dipendenti o ausiliari, derivanti dall'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione.

ART. 11 – CONTROLLI E LOGISTICA LAVORI - AGIBILITA'.

Il Comune di Seregno si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli sul cantiere per poter constatare la corretta esecuzione e la esatta corrispondenza di quanto eseguito in rapporto al Permesso di Costruire che sarà rilasciato.

Il Comune di Seregno si impegna ad adottare, previa consultazione con l'Operatore tutti gli accorgimenti e i provvedimenti in materia viabilistica, per facilitare la formazione e la gestione del cantiere, con particolare riguardo sia alla dislocazione delle gru e dell'accesso dei mezzi pesanti

sull'area del cantiere, sia alle opere di demolizione in fregio ad aree pubbliche.

Inoltre si conviene che non verrà richiesto il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico per la posa di ponteggi o altri mezzi meccanici necessari per la esecuzione dei lavori sia privati che pubblici.

Il soggetto attuatore si impegna a nominare il Responsabile dei Lavori previsto dal Decreto Legislativo 494/96 e ss.mm.ii..

La eventuale mancanza del Collaudo per inerzia o ritardi dell'Amministrazione Comunale (decorsi 90 giorni dalla richiesta) non potrà costituire motivo sufficiente per ritardare il rilascio della dichiarazione di Agibilità.

ART. 12 - MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE E GARANZIE.

Il soggetto attuatore assume in perpetuo, per se e per i suoi aventi causa, l'obbligo di manutenzione ordinaria e straordinaria, a sua cura e spese, dell'area a verde pubblico.

Il soggetto attuatore o suoi aventi causa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per danni a persone o cose che dovessero derivare dalla mancata manutenzione dell'area e delle attrezzature ivi collocate, tenendo sollevato il Comune da ogni azione, ragione o pretesa dei terzi danneggiati.

Resta sin d'ora inteso che la responsabilità assunta non varrà in caso di eventi dannosi conseguenti ad atti vandalici.

ART. 13 – ASSUNZIONI.

Il soggetto attuatore si impegna, per se e per i suoi aventi causa, come da prescrizione particolare di cui alla già citata scheda PAc-1 del Piano delle Regole, all'assunzione di n° 25 persone entro tre mesi dal rilascio dell'agibilità del fabbricato e del contemporaneo rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita non alimentare e dell'autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande, già descritte in premessa.

I nuovi addetti dovranno essere individuati secondo le vigenti normative, preferibilmente tra i candidati residenti nel Comune di Seregno.

ART. 14 – INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE PER LA RICARICA DEI VEICOLI

Il soggetto attuatore si impegna, per se e per i suoi aventi causa, a dotare di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli il 5% dei posti auto pubblici e privati previsti dal Piano attuativo, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e del Piano Nazionale Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire aggiornamento 2015 GURI Serie generale n. 151 del 30/06/2016).

ART. 15 - TRASCRIZIONE DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

La presente convenzione sarà trascritta nel registro della Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dell'Operatore ed a favore del Comune di Seregno, affinché siano note ai terzi le obbligazioni assunte, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

L'Operatore rinuncia al diritto di iscrizione di ipoteca legale.

ART. 16 - CONTROVERSIE.

Le controversie nascenti dall'applicazione, interpretazione ed esecuzione del presente atto appartengono, in via esclusiva, al TAR per la Lombardia - Milano.

ART. 17 - SPESE DELL'ATTO.

Le spese, imposte e tasse relative al presente atto sia in materia diretta che indiretta sono a carico del soggetto attuatore o suoi aventi causa.

Si chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 nonché il trattamento fiscale di cui alla legge 28 giugno 1953, n. 666 e 3 agosto 1949, n. 589 e dei benefici di cui alle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e 457 del 5 agosto 1978.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Comune di Seregno

.....

Per Nuova Ellenia SRL

Schiatti Stefano

Seregno, lì

ELENCO ALLEGATI:

ALLEGATO "A" Deliberazione della Consiglio Comunale n. del di approvazione del Piano Attuativo completa di allegati.

ALLEGATO "B" Polizza fidejussoria.